



CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 29**

**del 12.02.2008**

**O G G E T T O**

Rimborso spese legali a dipendente comunale.

L'anno duemilaotto, il giorno dodici del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
CORRIERI	Domenico	- ASSESSORE	- Presente
CARABELLESE	Doriana	- ASSESSORE	- Assente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota datata 09.08.2006 prot. n. 42710 il dipendente Sig. R.P. comunicò di essere stato indagato nell'ambito del procedimento penale n. 7964/04 R.G.N.R., accusato dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 61 n. 2), 476, 479 e 323 C.P., comunicando nel contempo il nominativo del legale di fiducia;
- con propria deliberazione n. 31 del 05.03.2007 fu concesso nulla osta alla nomina del legale di fiducia;
- con istanza datata 15.11.2007 prot. n. 61424 il dipendente ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute nell'importo di €2.600,00 essendo stato prosciolto dal G.I.P. su conforme richiesta del P.M.;

Vista la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Trani in data 15.03.2007 prot. n. 1546/07 (stralcio) motivata: "...in quanto l'indagato si è limitato alla materiale istruttoria delle pratiche in relazione alle quali è stato poi il suo superiore ... a prendere gli atti abusivi ex art. 323 c.p. ...";

Visto il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Trani in data 23.10.2007 prot. n. 1230/07 motivato dalla circostanza che: "... la notizia di reato è infondata per le ragioni esposte dal P.M. nella sua richiesta ...",

Vista la fattura emessa in data 13.11.2007 dal legale del Sig. R.P. nell'importo di € 2.600,00 quietanzata per avvenuto pagamento da parte del dipendente;

Visto l'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 del Comparto "Regioni – Autonomie Locali" che disciplina la materia del patrocinio legale in favore dei dipendenti disponendo che: "... L'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di spesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento...";

Rilevato che per consolidata giurisprudenza e dottrina il rimborso delle spese legali è subordinato al concomitante realizzarsi delle seguenti condizioni:

- a) imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti e doveri d'ufficio;
- b) sentenza di assoluzione nel merito;
- c) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione.

Considerato che risultano avverate tutte e tre le condizioni, infatti:

- a) il dipendente è stato indagato nell'ambito delle sue mansioni esecutive d'ufficio;
- b) il decreto di archiviazione del G.I.P., su conforme richiesta del P.M., ha verificato nel merito la infondatezza dei fatti contestati;
- c) l'accertata infondatezza dei fatti contestati ha verificato la legittimità del comportamento tenuto dal dipendente, per cui nessun conflitto di interessi sorge con l'Amministrazione.

Ritenuto, pertanto, di procedere a liquidare in favore del dipendente Sig. R.P. la somma di €2.600,00 a titolo di rimborso delle spese legali dallo stesso sostenute;

Preso atto che il bilancio di previsione 2008 è in esercizio provvisorio ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del T.U. EE.LL. 18.08.2000 n. 267, e che con la presente spesa non viene superato il limite mensile di 1/12 dell'ultimo bilancio approvato;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente Settore Finanze per la regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

#### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di liquidare in favore del dipendente Sig. R.P. la somma di €2.600,00 a titolo di rimborso spese legali.
- 2) Di imputare la somma di €2.600,00 al Cap. 14860 del bilancio 2008 in esercizio provvisorio, dando atto del rispetto del limite mensile di 1/12.
- 3) Di autorizzare la Ragioneria Comunale a procedere alla liquidazione di cui sopra previa comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di dare atto, altresì, che il provvedimento è stato redatto nel presente testo ai fini della tutela della privacy, trattandosi di dati personali giudiziari ai sensi del comma 1), lett. e), dell'art. 4 del D.Lvo 30.06.2003 n. 196, che vanno trattati con le modalità di cui agli artt. 21 e 22, Comma 3, dello stesso D.Lvo.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.